


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 10 marzo 2010

Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 17.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Castiglione del Lago per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "La città del lago". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Pag. 650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 18.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Foligno per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Foligno c'entro". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Pag. 662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 19.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Narni per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Nuove Centralità, dalla tradizione alla cultura della contemporaneità". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Pag. 675

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 20.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria, il Comune di Perugia e l'Ater di Perugia per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Riqualificazione integrata per parti, rivitalizzazione diffusa". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Pag. 687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 21.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Spoleto per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Spoleto Piazza delle Eccellenze". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Pag. 701

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 22.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Terni per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Un centro da favola - Realizzare la città immaginata". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Pag. 713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 23.

Accordo di Programma tra la Regione Umbria ed il Comune di Todi per la realizzazione del PUC 2 del Capoluogo: "Le aree urbane del colle di Todi: il centro antico e le espansioni recenti". Approvazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Pag. 725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 24.

Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Commissione regionale per l'artigianato. Sostituzione di un componente Pag. 737

ATTI DELLA REGIONE

2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 1832.

Legge regionale 30 giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 2. Individuazione degli organismi indispensabili e non indispensabili operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo istituiti con atti della Giunta regionale. Anno 2009 Pag. 738

2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 203.

Approvazione degli elenchi degli Enti in possesso e non dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 Pag. 745

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 220.

Armonizzazione requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri di cui all'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 con gli standard minimi nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008. Adozione Pag. 751

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 233.

Acquisizione al patrimonio disponibile della Regione Umbria dell'immobile sito in Perugia, via Annibale Vecchi, 129. Art. 58 L. n. 133 del 6 agosto 2008 Pag. 766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 234.

Assegnazione al patrimonio indisponibile della Regione Umbria di beni immobili ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali Pag. 769

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 gennaio 2010, n. 63.

Aggiornamento al 31 dicembre 2009 dell'Albo regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti, di cui all'art. 7 della L.R. 34/87 e successive modificazioni Pag. 774

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2010, n. 614.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Variazione orientamento della pista per aeromobili ubicata presso l'aviosuperficie L. Eleuteri di Castiglione del Lago (1° stralcio) e manifestazioni "Coloriamo i cieli" e "Meeting di primavera anno 2010". Proponente Sergio Batino. Comune di Castiglione del Lago Pag. 774

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2010, n. 615.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico del Lago Trasimeno. Fosso Venella". Proponente Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere. Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago Pag. 775

CORSA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE ONLINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 febbraio 2010, n. 220.

Armonizzazione requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri di cui all'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 con gli standard minimi nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008. Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Maria Rita Lorenzetti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di adottare l'armonizzazione dei requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri di cui all'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 con gli standard minimi nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta della Presidente Lorenzetti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Armonizzazione requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri di cui all'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 con gli standard minimi nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008. Adozione.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) all'art. 2, comma 193, lettera a) prevede, allo scopo di individuare caratteristiche simili ed omogenee su tutto il territorio nazionale delle tipologie dei servizi forniti dalle

imprese turistiche, l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale decreto di natura non regolamentare del 21 ottobre 2008 - pubblicato nella *G.U.* serie generale n. 34 dell'11 febbraio 2009 - ha definito gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi.

Al riguardo va precisato che l'armonizzazione degli standard minimi con quelli stabiliti a livello nazionale è in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti.

Per alberghi già esistenti, ai fini della presente delibera, si intendono le strutture già classificate ed autorizzate, mentre per interventi di ristrutturazione è lo stesso decreto che individua come tali quelli subordinati al permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Al riguardo va ricordato che la Regione Umbria con la legge 18 febbraio 2004, n. 1 si è conformata ai principi generali della legislazione statale in materia di edilizia. Occorre precisare, comunque, che nel caso di interventi di ristrutturazione di strutture esistenti che comportano incrementi dei volumi, gli standard minimi fissati dal DPCM si applicano unicamente ai nuovi volumi. Il DPCM stabilisce, inoltre, che le strutture alberghiere per le quali sono stati presentati agli uffici competenti i progetti di costruzione o ristrutturazione, alla data di entrata in vigore del presente atto, non si applicano detti standard minimi ivi comprese le dimensioni minime.

Va ricordato, infine, come previsto dal DPCM all'art. 3, limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, all'art. 27, comma 1, stabilisce che gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti minimi obbligatori posseduti, indicati nella *tabella A* allegata alla medesima; la stessa legge, all'art. 60 fissa nella *tabella N* allegata, le dimensioni minime delle unità abitative anche delle strutture ricettive alberghiere.

Il presente atto, pertanto, interviene per dare attuazione a tale decreto ridisegnando il quadro generale dei requisiti minimi obbligatori e delle dimensioni minime individuati nelle relative tabelle della nostra legge regionale. Al riguardo è importante sottolineare che gli standard minimi attualmente normati dalla regione, offrono un elevato livello qualitativo, presentando, in molti casi anche elementi superiori rispetto a quelli previsti a livello nazionale. In armonia con quanto stabilito dall'art. 2 del citato DPCM, nella ridefinizione degli standard minimi verranno quindi mantenuti quelli che presentano livelli di standard migliorativi rispetto a quelli fissati dal DPCM, a conferma che una "eccellente" accoglienza è un efficace strumento per rafforzare la competitività dell'offerta turistica regionale. Anche la classificazione dell'esercizio alberghiero nella categoria cinque stelle lusso non contemplata dal DPCM, verrà quindi mantenuta con le specifiche previste dall'attuale normativa regionale uniformata comunque, ove necessario, con i requisiti previsti dal decreto nella classificazione a cinque stelle..

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario,

riscrivere e modificare le attuali *tabelle A)* ed *N)*.

Nell'ottica di una migliore fruizione e comprensibilità per gli utenti, la nuova *tabella A)*, *Allegato A)* che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata riscritta con l'introduzione di una nuova partizione in due sezioni, con separata indicazione dei requisiti minimi obbligatori per alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farm, già autorizzati - sezione A1 - e di quelli previsti per gli alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farm di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione edilizia come sopra specificato, - sezione A2. Nella sezione A2, laddove i requisiti previsti dal decreto, coincidono nei contenuti con quanto già previsto dall'attuale *tabella A)*, si è scelto, per chiarezza interpretativa nei confronti degli operatori, di mantenere la dizione formale già in essere.

E' importante sottolineare che anche la sezione A1 (vecchia *tabella A)* è stata oggetto di un restyling grafico ed espositivo; alla luce del prospetto dei servizi e delle dotazioni minime individuato dal citato DPCM, è stata ritoccata la disposizione di tali requisiti, mantenendoli ovviamente inalterati sia nel numero che nei contenuti e sono state eliminate le numerazioni delle voci dei requisiti minimi obbligatori.

Anche la nuova *tabella N)*, *Allegato B)* che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata riscritta con l'introduzione di una nuova partizione in due sezioni, con separata indicazione delle dimensioni minime dei

locali per alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, e beauty-farm già autorizzati e residenze d'epoca in forma imprenditoriale sezione N1 - e di quelle previste per gli alberghi motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farm di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione edilizia come sopra specificato, - sezione N2.

Le modifiche apportate alle *tabelle A)* ed *N)*, sono state condivise in incontri tecnici con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, che hanno valutato positivamente quanto in esse riportato.

La Giunta regionale con proprio atto n. 1143 del 27 luglio 2009 ha preadottato il recepimento di tali standard minimi riscrivendo le citate *tabelle A)* ed *N)* della legge regionale n. 18/2006.

Il Servizio Turismo, in linea con quanto indicato in tale delibera di preadozione, ha trasmesso l'atto al Presidente del Consiglio regionale per il prescritto parere di cui all'art. 107, comma 20 della legge n. 18/06.

La II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 18 gennaio 2010, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole sulla deliberazione sopra richiamata (parere n. 70).

Si propone pertanto alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

TABELLA A (Art. 27)

SEZIONE A1

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
GIÀ AUTORIZZATI
(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ¹	12	12	12	16	16	16
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto			X			
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accoglimento e trasporto interno dei bagagli						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
assicurato con almeno una unità addetta a cura del personale			X	X	X	
a mezzo carrello a disposizione della clientela	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e /o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ²			12	16	24	24

¹ Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

² Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ³	X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Telefax	X	X	X	X	X	X
Postazione Internet			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto				X	X	X
Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
Televisione a colori ad uso comune (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di TV)	X	X				
Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
dal direttore			1	2	3	3
dai capi servizio			1	2	3	3
SERVIZI ALLE UNITA' ABITATIVE						
Pulizia nelle unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
una volta al giorno	X	X				
Cambio biancheria lenzuola e federe						
tutti i giorni ⁴				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
tutti i giorni ⁵			X	X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁶	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X	X	X	X

³ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁴ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁵ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁶ il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
riserva di carta	X	X	X	X	X	X
sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
Shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno			X			
contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per scarpe. A disposizione della clientela su richiesta: minidentrificio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
scrittoio				X	X	X
secondo comodino			X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia per letto	X	X	X			
Poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza				X	X	X
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connessione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				
Cento per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del venti per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento					X	X
Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X				
Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio – albergo)				X ⁷	X	X
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
Attrezzatura bar posta in locale comune		X				
Sala prima colazione				X	X	X
Sala riservata per riunioni					X	X
Sale separate per lettura e giochi per adulti						X
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X
Ascensore di servizio o montacarichi⁸						
con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
tutti					X	X
Ascensore per i clienti⁹						
qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			

⁷ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁸ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁹ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X				
Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
Ingresso separato per i bagagli ¹⁰				X	X	X
Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune			X ¹¹	X	X	X
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ¹²	X	X	X	X	X	X
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ¹³	X	X	X	X	X	X
Montavivande					X	X
ASPETTO ESTERNO						
impeccabile					X	X
ottimo			X	X		
buono	X	X				

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

¹⁰ l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono.

¹¹ con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto.

¹² l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

¹³ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

SEZIONE A2

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
DI NUOVA APERTURA O OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE**
(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ¹	12	12	16	16	24	24
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto			X			
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accoglimento e trasporto interno dei bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
assicurato con almeno una unità addetta a cura del personale			X	X	X	
assicurato a mezzo carrello	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e /o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ²			12	16	24	24

¹ Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

² Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ^d	X	X
In locale apposito, se previsto il servizio reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione			X		X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Servizio-fax e fotocopiatrice	X	X	X	X	X	X
Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto (almeno per l'80% delle unità abitative)					X	X
Servizio garage o parcheggio auto (almeno per il 50% delle unità abitative)				X		
Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
Televisione a colori ad uso comune	X	X	X	X	X	X
Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
dal direttore-lingue estere			1	2	3	3
dai capi servizio			1	2	3	3
SERVIZI ALLE UNITÀ ABITATIVE						
Pulizia nelle unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
una volta al giorno	X	X				
Cambio biancheria lenzuola e federe						
Tutti i giorni ^d				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
tutti i giorni ^e			X	X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁶ (con accesso dall'interno dell'unità abitativa di riferimento)	X	X	X	X	X	X

³ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁴ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁵ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁶ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Acqua corrente calda e fredda nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
tappetino	X	X	X	X	X	X
un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
teli bagno in numero adeguato agli ospiti	X	X				
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X			
un accappatoio da bagno a persona				X	X	X
riserva di carta	X	X	X	X	X	X
sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
Materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo e bagnoschiuma)	X	X				
Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno)			X			
Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe). A disposizione della clientela su richiesta: minidentrificio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
Letto con comodino per ogni posto letto, illuminazione, tavolino, armadio e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
scrittoio				X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia o altra seduta per letto	X	X	X			
Poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
Cassetta di sicurezza nel 50% delle unità abitative			X			
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello o citofono	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connezzione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Cent per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del cinquanta per cento					X	X
Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X		X ⁷	X	X
Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio - albergo)			X			
sala ristorante se previsto il servizio			X		X	X
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune				X		
Sala o area bar in apposito locale		X				
Attrezzatura bar posta in locale comune	X					
Punto di ristoro, anche con distributore automatico				X	X	X
Sala prima colazione					X	X
Sala riservata per riunioni				X		
Sala o area riservata per riunioni					X	
Sala o area soggiorno/lettura divertimento						X
Sale separate per lettura e giochi per adulti						X

⁷ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva) In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve comunque essere assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate	X	X	X	X	X	X
in tutto l'esercizio				X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative						
Ascensore di servizio o montacarichi⁸						
con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
tutti					X	X
Ascensore per i clienti⁹						
qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)		X				
Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
Ingresso separato per i bagagli¹⁰					X	X
Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli					X	X
Locale di servizio ai piani			X ¹¹	X	X	X
Locali di servizio ai piani	X	X	X	X	X	X
Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X	X	X	X
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)	X	X	X	X	X	X
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236					X	X
Montavivande						
ASPETTO ESTERNO						
impeccabile					X	X
ottimo			X	X		
buono	X	X				

⁸ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁹ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

¹⁰ l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono

¹¹ con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

TABELLA N (Art. 60)

SEZIONE N 1

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi **già autorizzati** e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

TABELLA A

	Camera singola	Camera doppia	Camere tripla	Bagno	Cucina e vani accessori	Soggiorno
Superficie minima dei locali mq.	8	14	20			
Altezza minima dei locali ml.	2,70	2,70	2,70	2,40	2,40	2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE N 2

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi **di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione**

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3 stelle	8	2,70
Camera singola 4,5 stelle e 5 stelle lusso	9	2,70
Camera doppia 1,2,3,stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5 stelle lusso	16	2,70
Camera tripla 1,2,3 stelle	20	2,70
Bagni privati 1,2,3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5 stelle lusso	5	2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.